

**CONVENZIONE
TRA
L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
L'ISTITUTO NAZIONALE REVISORI CONTABILI**

**(SOGGETTO ABILITATO ALL'ASSISTENZA FISCALE, DI CUI AL
DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241, E SUCCESSIVE
MODIFICHE)**

**PER L'AFFIDAMENTO E LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
E DI TRASMISSIONE DI ALCUNI DATI REDDITUALI DEI SOGGETTI
BENEFICIARI DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E/O ASSISTENZIALI,
EROGATE DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE E COLLEGATE AL REDDITO DEI BENEFICIARI MEDESIMI E
DEI LORO FAMILIARI**

L'anno 2010, il giorno 23 del mese di APRILE, in Roma, con la presente scrittura redatta in duplice copia, da valere ad ogni effetto

LE SOTTOSCRITTE PARTI

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande, 21, codice fiscale 80078750587 (di seguito denominato "INPS" oppure "Istituto"), nella persona del suo Presidente dott. Antonio Mastrapasqua, per la carica ivi domiciliato

e

l'Istituto Nazionale Revisori Contabili con sede in Milano alla Via Zuretti Gianfranco, 39 CAP 20125, C.F. 80129490159 certificato digitale Entratel C.F. BRSVGL40T21D940A (soggetto compreso tra quelli abilitati all'assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, di seguito denominato "soggetto abilitato"), nella persona del suo Presidente Virgilio Baresi per la carica ivi domiciliato

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'INPS deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;
- che l'art 15, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”*;
- che l'operazione di rilevazione dei redditi deve essere effettuata al fine di aggiornare i dati d'archivio;
- che, nei confronti di tutti i soggetti le cui prestazioni sono collegate al reddito, l'INPS invia apposite comunicazioni, invitandoli a dichiarare tutti i dati reddituali necessari per procedere alle verifiche di legge;
- quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, nonché dai provvedimenti dell'Autorità Garante in materia

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Natura delle premesse

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto della convenzione

L'INPS affida, per gli anni 2010 e 2011 (campagne RED 2010 e 2011), ai fini della verifica prevista ai sensi dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in via non esclusiva ed a titolo oneroso al soggetto abilitato, che accetta, lo svolgimento del servizio di raccolta e di trasmissione all'INPS delle dichiarazioni delle situazioni reddituali relative agli anni 2009 e 2010, di cui al comma 4 del presente articolo, rese dai soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo, riferite ai redditi non dichiarati all'Agenzia delle entrate a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dal vigente ordinamento giuridico (di seguito denominato "il servizio").

Per ciascuna campagna RED, il termine entro e non oltre il quale effettuare la trasmissione è fissato al 15 ottobre dell'anno di riferimento.

Con le campagne RED 2010 e 2011, l'INPS provvede a richiedere, ai soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, erogate dall'Istituto e collegate al reddito dei beneficiari medesimi e dei loro familiari, la comunicazione della situazione reddituale relativa, rispettivamente, agli anni 2009 e 2010.

Premesso che non devono essere dichiarati i redditi provenienti da prestazioni previdenziali e/o assistenziali perché presenti nel "Casellario dei pensionati", tra i soggetti che ricevono la richiesta, coloro che devono effettivamente comunicare i redditi all'INPS (di seguito denominati "dichiaranti") sono quelli che versano in una delle seguenti situazioni reddituali, proprie e/o dei familiari al cui reddito è collegata la prestazione:

1. variazione della situazione reddituale rispetto a quella dell'anno precedente e possesso di redditi non dichiarati all'Agenzia delle entrate a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dal vigente ordinamento giuridico;
2. situazione reddituale invariata rispetto a quella comunicata per l'anno precedente, in presenza di redditi non dichiarati all'Agenzia delle entrate a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dal vigente ordinamento giuridico;
3. assenza di redditi oltre la pensione.

Si precisa che il soggetto abilitato deve acquisire tutti i redditi di cui il soggetto “dichiarante”, così come definito al precedente comma, risulti titolare.

Le specifiche obbligazioni delle Parti, che discendono dall'affidamento del servizio, sono indicate negli articoli che seguono.

Art. 3

Contenuto del servizio

Il servizio consta delle attività che seguono:

- acquisizione, previo controllo dell'identità e della legittimazione dei dichiaranti, delle relative dichiarazioni reddituali;
- controllo della correttezza del codice fiscale del singolo dichiarante e dei familiari, tramite il relativo documento oppure tramite l'interrogazione dell'apposita banca di dati telematica dell'Agenzia delle entrate;
- riscontro della corrispondenza tra le situazioni reddituali dichiarate e la documentazione prodotta, in caso di asseverazione della dichiarazione reddituale;
- trasmissione all'Istituto, per via telematica, delle situazioni reddituali acquisite ed eventuale attestazione di conformità alla documentazione prodotta, entro il termine del 15 ottobre dell'anno di riferimento, fatto salvo quanto espressamente specificato all'art. 10, comma 5;
- conservazione dei moduli di dichiarazione e della documentazione relativa ai codici fiscali.

Art. 4

Attività di acquisizione delle dichiarazioni e di riscontro della corrispondenza con la documentazione prodotta

L'INPS definisce, con apposito allegato, i criteri di rilevazione del reddito nonché, in accordo con i soggetti abilitati, ulteriori modalità operative per l'attuazione delle finalità della presente convenzione, la modulistica necessaria ed i tracciati record.

Sarà cura dell'Istituto fornire ai soggetti abilitati, per via telematica, le informazioni utili alla acquisizione delle dichiarazioni reddituali.

Per le dichiarazioni relative a redditi verificati sulla base della documentazione esibita, l'attestazione di conformità viene rilasciata dal soggetto abilitato, autorizzato ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche.

Qualora il dichiarante intenda rilasciare autocertificazione, il soggetto abilitato è tenuto ad accettarla senza richiedere documentazione, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche. In ogni caso, il soggetto abilitato deve riscontrare che il dichiarante non abbia trasmesso all'Agenzia delle entrate - per il tramite del medesimo soggetto abilitato - dati difformi da quelli autocertificati.

Art. 5

Attività di trasmissione delle dichiarazioni

Le procedure informatiche di supporto alla trasmissione sono preventivamente indicate dall'Istituto, il quale fornisce tempestivamente al soggetto abilitato il software specifico idoneo a supportarle.

Dette procedure vengono rilasciate dall'INPS ai soggetti abilitati.

E' facoltà del soggetto abilitato adottare il software predisposto dall'Istituto ovvero altri applicativi informatici corrispondenti alle specifiche tecniche rilasciate dall'INPS, sia in fase di stesura iniziale che successivamente, in caso di modifica delle procedure.

Qualsiasi variazione delle procedure o del software è preventivamente indicata o approvata dall'INPS.

Il soggetto abilitato alla trasmissione deve risultare iscritto nel "Registro delle Chiavi Pubbliche degli Utenti del Fisco Telematico" del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, quindi, essere in possesso delle chiavi valide per l'applicazione "Entratel". Ai soli fini della trasmissione e firma digitale, l'INPS accetta, oltre ai certificati Entratel, certificati digitali rilasciati da Infocamere, Actalis, Postecom e CNIPA.

Per l'abilitazione di eventuali sedi decentrate, il soggetto abilitato comunica quanto segue se non già comunicato per altre attività la cui trasmissione necessita delle stesse credenziali:

- sede decentrata del soggetto da abilitare;
- codice fiscale o partita IVA (completo della estensione -xxx) del certificato digitale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate (certificato digitale Entratel);

- “Common Name” (CN) di un eventuale certificato diverso da quello Entratel, con il quale si intende effettuare l’accesso;
- “Autorità di Certificazione” (CA) che ha emesso il certificato.

Le comunicazioni di cui al comma che precede sono fatte, in formato elettronico (preferibilmente su foglio elettronico formato Excel), all’indirizzo di posta elettronica sicurezza.card@inps.it, della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - Ufficio centrale per la sicurezza dei sistemi e la tutela dei dati.

Il foglio elettronico allegato, contenente i dati, dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto abilitato mittente.

Le Parti si impegnano, al fine di ridurre i tempi dei conguagli a credito o a debito dei dichiaranti, a concordare nuove modalità di trasmissione dei dati che permettano l'immediato ricalcolo delle prestazioni.

Art. 6

Attività di conservazione dei moduli di dichiarazione e della documentazione relativa ai codici fiscali

Il soggetto abilitato stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una, datata e sottoscritta dal dichiarante, è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo non inferiore a quello della prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebitto, mentre l'altra, parimenti datata, è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato.

In alternativa, allo scopo di evitare l’onere di conservazione del cartaceo, il soggetto abilitato, dopo aver stampato ciascun modulo di dichiarazione in unica copia (che, provvista di data, è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato, il quale la sottoscrive alla sua presenza) e dopo aver inviato telematicamente all’Istituto detto modulo, svolge l’attività di cui al presente articolo eseguendo in successione le operazioni di seguito descritte:

- creazione di una copia del modello su un documento informatico, riportando i dati del modello vigente; il documento informatico è creato secondo le specifiche tecniche del tracciato record utilizzato per la trasmissione telematica all’Ente e contiene una oppure più di una dichiarazione;
- conservazione informatica del citato documento, con apposizione della marca temporale e della sottoscrizione elettronica al fine di garantirne l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità e la certezza della data.

La documentazione relativa ai codici fiscali consta della copia dei relativi documenti oppure del risultato dell'interrogazione dell'apposita banca di dati telematica dell'Agenzia delle entrate (SIATEL ovvero altra, comunque denominata, che ne sostituisca le funzioni): essa è conservata in forma cartacea oppure su supporto informatico, alla stregua del comma che precede. Il risultato dell'interrogazione della banca di dati telematica dell'Agenzia delle entrate può essere conservato anche come *file* informatico, nel formato originale. Il supporto informatico (oppure il *file* informatico, conservato nel formato originale) contiene la documentazione relativa ad un solo soggetto oppure a più soggetti.

Il soggetto abilitato informa il dichiarante dell'onere, che incombe su quest'ultimo, di conservazione del modulo di dichiarazione e della documentazione di supporto alla dichiarazione per un periodo non inferiore a quello di cui al precedente comma 1.

Art. 7

Duplicato del modulo di dichiarazione

Il soggetto abilitato, sulla base di una richiesta sottoscritta dal pensionato, può accedere, mediante i servizi *on line* dell'Istituto, alla stampa di un eventuale duplicato del modello RED.

Tale richiesta è conservata agli atti del soggetto abilitato e registrata nel processo di autenticazione *on line* relativo alla emissione del duplicato.

Art. 8

Svolgimento del servizio in regime di avvalimento

Il soggetto abilitato può avvalersi, sotto il suo diretto controllo ed assumendone la relativa responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1 (*oppure* art. 23, comma 2), del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Nel caso in cui si avvalga dei citati soggetti, la Parte privata della presente convenzione trasmette all'INPS apposita comunicazione che ne contiene la ragione sociale e il nome del rappresentante legale. Detta comunicazione precede l'inizio dello svolgimento del servizio in regime di avvalimento.

L'attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del soggetto abilitato.

In caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale, l'INPS intrattiene rapporti con il solo soggetto abilitato.

Art. 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte è autonoma titolare del trattamento dei dati personali comunque acquisiti nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione (di seguito, nel presente articolo, denominati "i dati").

Ciascuna Parte comunica per atto scritto i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati e ha cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti incaricati di tale attività. Questi ultimi, operando in qualità di incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003, si attengono alle istruzioni impartite dai rispettivi responsabili.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

E' fatto divieto assoluto alle Parti di utilizzare i dati per fini diversi da quelli previsti dalla presente convenzione o comunque diversi dai rispettivi fini istituzionali, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza di persone, gruppi e imprese.

E' fatto divieto assoluto alle Parti di divulgare, comunicare, cedere a terzi i dati, utilizzarli per usi commerciali o riprodurli in alcun modo, al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente.

Il modello di dichiarazione predisposto dall'INPS contiene l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il soggetto abilitato rende ai dichiaranti l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, il soggetto abilitato, nel ricevere la dichiarazione, rende noto agli interessati che i dati, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003, vengono acquisiti e trasmessi all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.

Attesa la rilevanza dell'interesse pubblico alla protezione dei dati personali, l'inadempimento di ciascuna obbligazione contenuta nei commi precedenti del

presente articolo comporta la risoluzione *ipso iure* della presente convenzione, salvo il risarcimento del danno.

Art. 10 *Corrispettivo*

Il presente articolo stabilisce la misura del corrispettivo che l'INPS riconosce al soggetto abilitato per lo svolgimento dell'attività prevista nella presente convenzione.

Per le campagne RED 2010 e 2011, la misura del corrispettivo, per ogni dichiarazione trasmessa, è la seguente:

- euro 12 (dodici), più IVA, nel caso che si tratti di dichiarazione asseverata, effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 4, numero 1, della presente convenzione;
- euro 7,60 (sette/60), più IVA, nel caso che si tratti di dichiarazione non asseverata, effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 4, numero 1, della presente convenzione;
- euro 12 (dodici), più IVA, nel caso che si tratti di dichiarazione asseverata, effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 4, numero 2, della presente convenzione;
- euro 4,09 (quattro/09), più IVA, nel caso che si tratti di dichiarazione non asseverata, effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 4, numero 2, della presente convenzione;
- euro 4,09 (quattro/09), più IVA, nel caso che si tratti di dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 4, numero 3, della presente convenzione;
- euro 4,09 (quattro/09), più IVA, nel caso che si tratti di dichiarazione breve per decesso, espatrio o rinuncia.

Il corrispettivo di cui al comma precedente è pagato per ogni soggetto (titolare e familiari).

Al fine di ridurre i tempi di trasmissione delle dichiarazioni e permettere all'Istituto l'immediato ricalcolo delle pensioni, sulle dichiarazioni trasmesse entro i 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione da parte del pensionato, sarà applicata una maggiorazione del 5% del compenso previsto.

Decorso il termine ultimo del 15 ottobre dell'anno di riferimento, sarà applicata una riduzione del 20% del corrispettivo, di cui al comma 2 del presente articolo, per le dichiarazioni trasmesse oltre 15 giorni dalla data di presentazione da parte del "dichiarante".

Non sarà corrisposto alcun compenso per la trasmissione di dichiarazioni con informazioni reddituali coincidenti con quelle presenti nelle dichiarazioni fatte a fini fiscali (730/UNICO) dallo stesso SOGGETTO ABILITATO.

Art. 11

Liquidazione e pagamento del corrispettivo

Il soggetto abilitato emette fattura dei dati trasmessi e riscontrati dall'INPS, consultando all'uopo i dati riepilogativi messi a disposizione dall'INPS sul proprio sito internet.

Gli eventuali dati scartati dalle procedure di verifica e controllo possono essere fatturati non appena resi conformi al tracciato delle procedure informatiche di supporto rilasciato dall'INPS, che sarà opportunamente messo a disposizione del soggetto abilitato. Agli effetti dell'applicazione del sistema di corrispettivi di cui all'art. 10 e ad ogni altro effetto, vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell'INPS.

Il riconoscimento del corrispettivo è subordinato alla presentazione della relativa fattura, del Documento unico di regolarità contributiva del soggetto abilitato e del Documento unico di regolarità contributiva dei soggetti di cui all'art. 8, ove esistenti.

Per i pagamenti accentrati, la fattura è presentata all'INPS – Direzione centrale Risorse strumentali. Per i pagamenti disposti a livello decentrato, la fattura è presentata alla rispettiva Struttura INPS di riferimento. Qualsiasi variazione di fattura è effettuata con nota di credito, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il pagamento dell'acconto del corrispettivo, nella misura del 90 % dell'importo della relativa fattura, avviene entro il novantesimo giorno dalla presentazione, da parte del soggetto abilitato, della fattura medesima e dei documenti di regolarità di cui al comma 3 del presente articolo.

Il pagamento del saldo del corrispettivo avviene successivamente all'espletamento delle verifiche di cui all'art. 12: in particolare, il soggetto abilitato riceve il pagamento a seguito della pubblicazione degli esiti delle verifiche sul sito Internet dell'Istituto.

Art. 12

Verifiche e penali

Per accertare il corretto adempimento, da parte del soggetto abilitato, delle obbligazioni che discendono dall'affidamento del servizio, le Parti stabiliscono che l'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica almeno l'1% delle dichiarazioni trasmesse.

In caso di riscontro di dichiarazione errata, le Parti stabiliscono di applicare un sistema di penali.

L'importo della penale viene determinato moltiplicando tra loro i seguenti fattori:

- numero delle dichiarazioni errate verificate;
- indice di difettosità, definito per tipologia di errore;
- doppio dei corrispettivi corrisposti ai sensi dell'art. 10 in relazione alle tipologie di dichiarazioni;
- coefficiente 100.

Nel caso in cui si verificano, per la stessa dichiarazione trasmessa dal soggetto abilitato, una pluralità di errori, corrispondenti a più indici di difettosità, viene applicato l'indice di difettosità più elevato.

Le tipologie di errori e i relativi indici di difettosità sono indicati nella tabella che segue.

TIPO DI ERRORE	INDICE DI DIFETTOSITÀ
Stato civile errato	0,06 (zero/06)
Codice fiscale errato	0,12 (zero/12)
Errore di trascrizione	0,06 (zero/06)
Redditi certificati discordanti con quelli dichiarati al Fisco dallo stesso SOGGETTO ABILITATO	0,12 (zero/12)

pubblicazione sul proprio sito internet www.inps.it, che il soggetto abilitato ha l'onere all'uopo di consultare.

Per conferire la massima efficacia alle iniziative relative alle campagne RED 2010 e 2011, di esse l'INPS dà tempestiva e puntuale informazione, anche attraverso la stampa e gli altri strumenti di comunicazione.

Art. 16

Durata, adeguamento e risoluzione

La presente convenzione ha validità biennale, per la durata delle campagne RED 2010 e 2011, e decorre dal momento della sottoscrizione da parte dell'Istituto, salvo diversa disposizione normativa.

Essa può essere modificata su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi per atto scritto.

Sono escluse le modifiche, effettuate ai sensi del comma precedente, che producano effetti negativi sui pensionati dichiaranti.

È facoltà dell'INPS di rifiutare, con comunicazione scritta indirizzata al soggetto abilitato, la stipula di una nuova convenzione di pari oggetto con il soggetto abilitato medesimo, qualora le verifiche di cui all'articolo 12 evidenzino l'esistenza di un numero di dichiarazioni errate che superi il 20% di quelle trasmesse dal soggetto medesimo.

Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione, dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di almeno 3 mesi.

Le pertinenti modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni.

Nei casi di cui al comma precedente, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente convenzione al rinnovato quadro normativo.

La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico interesse.

Nei casi di cui al comma precedente, ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all'altra.

Le comunicazioni previste dai commi precedenti del presente articolo hanno la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La conclusione di ciascuna campagna RED è fissata al 15 ottobre.

Art. 17

Clausola compromissoria

La risoluzione di qualunque questione relativa all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente convenzione è demandata, ai sensi degli articoli 808 e seguenti del codice di procedura civile, ad un collegio con sede in Roma, composto di tre membri.

Ciascuna Parte nomina un membro del collegio, mentre il Presidente è scelto di comune accordo tra le Parti; in caso di mancato accordo, esso è nominato dal Presidente del Tribunale di Roma entro i trenta giorni successivi alla nomina degli altri due membri.


Art. 18

Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Il Presidente dell'INPS

Dott. Antonio Mastrapasqua



Il Presidente dell'Istituto Nazionale

Revisori Contabili

Virgilio Baresi

